

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-379 del 23/01/2025
Oggetto	PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 PER ATTIVITÀ DI FABBRICAZIONE TELAI E CASSONETTI SERRAMENTI IN COMUNE DI CAORSO - DITTA: FANZINI S.R.L. DINIEGO
Proposta	n. PDET-AMB-2025-396 del 22/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventitre GENNAIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

DINIEGO

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Premesso che:

- la ditta FANZINI S.R.L. (C.F. 01613980331), con sede legale in Caorso – via Dante Alighieri n. 5/A, ha presentato istanza, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Caorso in data 10/06/2024 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 106262, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 59/2013, per l'attività di "fabbricazione telai e cassonetti serramenti", svolta nello stabilimento sito in via Dante Alighieri n. 5/A – Caorso, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- in data 5/08/2024, con nota acquisita al prot. Arpae n. 142551, la ditta ha trasmesso la documentazione a completamento, richiesta per il perfezionamento dell'istanza;
- con nota prot. n. 153039 del 23/08/2024 è stata data comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

Considerato inoltre che:

- non avendo il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e ricorrendo le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013, questa Agenzia, con nota prot. n. 153810 del 26/08/2024, ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- nell'ambito della Conferenza di Servizi, in data 9/09/2024, con prot. Arpae n. 161689, sono state richieste alla ditta integrazioni documentali, sospendendo i termini del procedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 c.7 della L.241/90 (fino alla presentazione delle integrazioni e comunque non oltre il tempo assegnato di 20 giorni), e comunicando che la mancata trasmissione delle integrazioni nei termini indicati avrebbe comportato l'applicazione di quando previsto dalla L. 241/90 per la conclusione negativa della Conferenza;
- con prot. n. 169869 del 20/09/2024 è stato prorogato, su richiesta della ditta, il termine per la trasmissione delle integrazioni, fissandolo al 10/10/2024;
- in data 9/10/2024 (prot. Arpae n. 182379) è pervenuta la documentazione integrativa richiesta da questa Agenzia con nota prot. n. 161689/2024;
- poiché l'esame della documentazione integrativa trasmessa ha evidenziato numerose carenze e incongruenze, tali da non consentire di procedere con una compiuta istruttoria nel merito, con nota prot. Arpae n. 186442 del 16/10/2024 è stato concesso alla ditta un ulteriore termine per fornire i necessari chiarimenti;
- in data 31/10/2024 (prot. Arpae n. 197572) la ditta ha dato riscontro, nel termine fissato, alla nota prot. Arpae n. 186442 del 16/10/2024;
- l'ulteriore documentazione prodotta dalla ditta è risultata ancora ampiamente imprecisa e incoerente, e non ha consentito di risolvere le numerose incongruenze tecniche dettagliatamente descritte nella succitata nota prot. n. 186442/2024;
- conseguentemente, con nota prot. n. 212794 del 25/11/2024, è stata trasmessa alla ditta FANZINI S.R.L., ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 14-bis, quater e quinquies della L. 241/90, la Determinazione Dirigenziale n. 6532 del 22/11/2024 di conclusione negativa della conferenza di servizi decisoria ex art. 14 c. 2 L. n. 241/90, comunicando l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza richiamata in oggetto, tali da non consentire l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta, e informando nel contempo la ditta della possibilità di presentare in forma scritta proprie osservazioni ai sensi dell'articolo 10-bis della L. 241/90;
- entro il termine di dieci giorni successivi al ricevimento della suddetta comunicazione ex art. 10 bis della L. 241/1990, la ditta FANZINI S.R.L. ha trasmesso le proprie osservazioni, acquisite al prot. Arpae n. 219184 del 4/12/2024, e successivamente inoltrate agli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 9513 del 17/01/2025;

Considerato che:

- le osservazioni presentate dalla ditta FANZINI S.R.L. con la succitata nota acquisita al prot. n. 219184/2024 non consentono di superare i rilievi già comunicati da questa Agenzia con nota n. 212794 del 25/11/2024, come risulta dall'istruttoria condotta dall'Unità "Emissioni in atmosfera" di questo Servizio relativamente alla matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 19 del 9/12/2024 Sinadoc 21822/2024), in quanto permangono le carenze documentali ed esplicative già evidenziate;
- tali mancanze non consentono di effettuare una valutazione adeguata e, pertanto, le osservazioni presentate non sono ritenute meritevoli di accoglimento per le seguenti ragioni:
 - i. le sezioni dei camini non sono definite univocamente e permangono anche valori improbabili:
 - E1: in base a quanto riportato nel quadro riassuntivo e nella scheda del sistema di abbattimento la sezione sarebbe di 250 m², mentre dalla scheda C2.1 il camino risulterebbe essere di 250 mm;
 - E2: in base a quanto riportato nel quadro riassuntivo e nella scheda del sistema di abbattimento la sezione sarebbe di 600 m², dalla scheda C2.1 il camino risulterebbe avere un valore di 600 di cui non è specificata l'unità di misura e dalla scheda del sistema di abbattimento risulterebbe di 0,3 m²;
 - E3: in base a quanto riportato nel quadro riassuntivo e nella scheda del sistema di abbattimento la sezione sarebbe di 200 m², mentre dalla scheda C2.1 il camino risulterebbe avere un valore di 200 di cui non è specificata l'unità di misura;
 - ii. in merito alla carteggiatrice Tecnolegno manca l'analisi della convogliabilità alla luce delle migliori tecniche disponibili; inoltre non è possibile desumere la quantità di inquinanti che saranno immessi in ambiente di lavoro e che da qui genereranno emissioni diffuse in atmosfera;

- iii. a prescindere dall'unità di misura della portata indicata (14164 m³/s), la velocità di filtrazione dei pannelli previsti a presidio di E1 indicata in 0,4 m/s nella rispettiva scheda, risulta incongruente con il rapporto tra la portata e la sezione che restituisce un valore molto alto (14164/3600/1,2=3,278 m/s); inoltre non sono stati forniti chiarimenti sulla disposizione dei filtri;
- iv. a prescindere dall'unità di misura della portata indicata (16098 m³/s), le caratteristiche fornite per il ciclone di E2, peraltro incomplete, non corrispondono a quelle già trasmesse. Alla luce di ciò non risulta possibile verificare non solo il rispetto dei vigenti valori limite, ma anche del valore di concentrazione di polveri dichiarato inferiore a 3 mg/Nm³;
- v. non è univocamente definito se E3 (definita come "taglio legno" nel quadro riassuntivo, ma nella cui scheda del sistema di abbattimento, se effettivamente previsto, determinerebbe emissione di polveri di legno e polistirolo) convoglierebbe all'esterno anche gli inquinanti derivanti dal taglio del polistirolo in quanto la relazione non è sufficientemente esaustiva. In essa è stato riportato che "la tubazione A serve per evitare che il fumo generato dal taglio del polistirolo si disperda nell'ambiente", che è "presente un ventilatore con portata 19000 m³" e che "in ambiente viene scaricata aria". La planimetria ed il quadro riassuntivo delle emissioni non forniscono elementi utili, perciò non è chiaro se la tubazione A gialla determini un ulteriore punto di emissione o se costituisca un ramo convogliato ad E3 (in quest'ultimo caso, vi sarebbe anche una discrepanza circa la portata di E3);
- vi. non è univocamente definito se E3 sarà o meno dotata di sistema di abbattimento delle polveri, in quanto la scheda C2.1 riporta l'assenza di un sistema di abbattimento, nonostante venga prodotta la scheda di un filtro a maniche. Quest'ultima riporta un valore di portata di ben 6439 m³/s, che, al di là del probabile errore sull'unità di misura (riguardante anche le caratteristiche dimensionali), qualora fosse preposto anche all'abbattimento delle polveri del taglio del polistirolo, risulterebbe incongruente con i "19000 m³" già citati. Inoltre nella scheda di abbattimento risultano indicate concentrazioni insolite di polveri in ingresso ed in uscita rispettivamente pari a "350 diam" e "500 diam" ed in ogni caso quella in uscita è numericamente superiore a quella in entrata;
- vii. l'altezza di E3 non è definita univocamente: nel quadro riassuntivo e nella scheda del sistema di abbattimento è stata indicata pari a 6 m, mentre dalla scheda C2.1 risulterebbe pari a 11 m.

Rilevato che, in considerazione del permanere dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, già comunicati con nota prot. n. 212794/2024, la Determinazione Dirigenziale n. 6532 del 22/11/2024 di conclusione negativa della Conferenza di Servizi decisoria produce, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della L. 241/90 l'effetto del rigetto della domanda medesima;

Richiamati:

- gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;
- la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024, alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del Procedimento

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

1. **di rigettare** l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 4 D.P.R. 59/2013 presentata in data 10/06/2024 prot. Arpae n. 106262 (perfezionata in data 5/08/2024 prot. Arpae n. 142551) dalla ditta FANZINI S.R.L. (C.F. 01613980331), con sede legale in Caorso – via Dante Alighieri n. 5/A, per l'attività di "fabbricazione telai e cassonetti serramenti" svolta nello stabilimento sito in via Dante Alighieri n. 5/A – Caorso;
2. **di dare atto che:**
 - il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Caorso, per il rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

3. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione Unità organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE, adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari

*Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.